SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1880)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CONDORELLI, DI LEMBO, SCARDACCIONE, MASCARO e JERVOLINO RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1986

Nuova disciplina dei contenitori di vino diversi dal vetro

ONOREVOLI SENATORI. — Sino al novembre 1982 il confezionamento di ogni tipo di vino era regolato dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in base al quale « i mosti, i vini, i vini speciali e gli aceti devono essere posti in commercio per il consumo diretto in recipienti di vetro, di terraglia, di ceramica, di porcellana, di legno o di altro materiale riconosciuto idoneo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello della sanità ».

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 per i vini comuni, e decreto ministeriale 21 aprile 1983 per i vini frizzanti (sono comunque esclusi i vini di pregio e di qualità) per la prima volta viene autorizzato, in via sperimentale e sino al 31 dicembre 1984, il confezionamento in imballaggi di plastica, metallo (lattine) e cartoni poliaccoppiati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 viene prorogato l'impiego di tali contenitori « alternativi », sempre limitatamente ai vini di tipo corrente, sino al 31 dicembre 1985.

Alla luce delle prime sperimentazioni, condotte da istituti di ricerca pubblici italiani e stranieri, quest'ultimo decreto, oltre all'obbligo di riportare sulla confezione la data d'imbottigliamento, stabilisce che il termine di scadenza del vino non può comunque superare gli otto mesi.

Con il decreto ministeriale 19 gennaio 1985 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sopprime il termine di scadenza di otto mesi e lascia l'indicazione di tale termine all'arbitrio del confezionatore.

Il successivo decreto ministeriale 1° febbraio 1986 media la esigenza della conservabilità del prodotto — conservabilità messa in discussione da nuove prove sperimentali — con quelle patrocinate dai fautori dell'impiego senza condizioni dei nuovi imballaggi. Ne risulta che, mentre da un lato l'articolo 3 stabilisce, in linea generale, una scadenza per il vino confezionato in imballaggi diversi dal vetro non eccedente i sei mesi dalla data di confezionamento, il successivo articolo 4, derogando alla disposizione precedente, concede al confezionatore di « apporre una data di scadenza superiore

ai sei mesi qualora, sulla base di documentazione rilasciata da istituti scientifici o laboratori pubblici e da tenere a disposizione degli organi di vigilanza, risulti che i materiali di confezionamento utilizzati sono idonei a conservare le caratteristiche del vino per il periodo indicato sul contenitore ».

La conclusione paradossale derivante dal susseguirsi dei vari decreti è che oggi tutte le confezioni di vino in materiali alternativi ricadono nelle norme di deroga sicchè l'eccezione è diventata la regola!

Tale disciplina permissiva appare in contrasto con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, che vieta espressamente l'utilizzo dei materiali da imballaggio che « possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti ». Infatti, tutte le sperimentazioni di più recente pubblicazione, basate su campioni prelevati dal commercio (Istituto sperimentale di enologia di Asti, sezione di Velletri — professori Piracci e Spera; Istituto d'igiene G. Sanarelli, Università di Roma — professori D'Arca e Leoni; Istituto superiore di sanità e Istituto di merceologia universitaria di Roma — professori Chiacchierini e Stacchini) concordano nel rilevare alterazioni organolettiche dei vini a partire dal terzo mese di conservazione per plastiche e metalli, e dal sesto mese per i cartoni poliaccoppiati. D'altra parte non esistono prove sperimentali, condotte su campioni prelevati dal commercio, che suffraghino l'idoneità dei materiali alternativi a contenere vino per tempi prolungati mantenendone inalterate le caratteristiche organolettiche.

L'atteggiamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei confezionatori di vino in imballaggi diversi dal vetro contrasta inoltre con i più recenti orientamenti comunitari e nazionali in tema di tutela dell'ambiente (questi contenitori, infatti, siano essi di plastica, di cartone o di metallo, non sono riciclabili o riutilizzabili e nel settore dei vini più comuni vanno a sostituire bottiglie e bottiglioni di vetro a rendere, cioè cauzionati e riutilizzabili) e trova la ferma opposizione delle organizzazioni dei consumatori ed ecologiste (Unione nazionale consumatori; Federconsumatori; Lega dell'ambiente, eccetera).

Alla luce di quanto precede appare indispensabile imporre per i vini confezionati in imballaggi « alternativi », destinati a superare la scadenza dei sei mesi, il deposito preventivo presso le autorità centrali (Ministero dell'agricoltura e delle foreste e Ministero della sanità) di apposita certificazione rilasciata da istituti o laboratori pubblici, basata su sperimentazioni condotte in tempi reali (e non simulate), accertanti l'idoneità dell'imballaggio prescelto a contenere quel determinato vino per il periodo superiore ai sei mesi risultante dalla certificazione stessa. Ed è appunto a tale finalità che è diretto il presente disegno di legge composto di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A partire dal terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, i vini commercializzati in contenitori diversi dal vetro e con scadenza di commestibilità superiore a sei mesi, devono recare sul contenitore gli estremi dell'apposita certificazione rilasciata da istituti o laboratori pubblici attestante l'idoneità del contenitore medesimo a contenere il prodotto per il periodo ivi indicato.

2. La certificazione di cui al comma 1 dev'essere fondata su sperimentazioni scientifiche condotte in tempi reali e non convenzionali e deve essere depositata preventivamente presso il Ministero della sanità unitamente ad un esemplare del contenitore cui si riferisce.

3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le prescrizioni della presente legge.